

CITTA' DI ESTE
Provincia Di PADOVA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, TUTELA,
VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DELLA
GESTIONE COMPARTECIPATA**

UFFICIO VERDE PUBBLICO

Approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 03/03/2016

Indice generale

| | |
|---|----|
| DISPOSIZIONI GENERALI..... | 1 |
| Art.1 - Premesse..... | 1 |
| Art. 2 - Finalità..... | 1 |
| - TITOLO I - DISCIPLINA AREE E PERCORSI NATURALISTICI..... | 3 |
| Ambito di applicazione..... | 3 |
| Art.3 - Aree Parco Colli Euganei..... | 3 |
| Art.4 - Aree pubbliche comunali..... | 3 |
| 4.a - Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio e delle risorse idriche..... | 3 |
| 4.b - Tutela della flora e della fauna..... | 3 |
| 4.c - Impianti nelle aree naturalistiche e nelle aree di mitigazione ambientale..... | 3 |
| 4.d - Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri..... | 4 |
| 4.e- Sentieri, segnaletica e piano di gestione..... | 4 |
| 4.f - Attività di promozione dell'area..... | 4 |
| 4.g- Attività venatoria e tutela della fauna..... | 4 |
| 4.h - Divieti..... | 5 |
| - TITOLO II - DISCIPLINA PARCHI PUBBLICI..... | 6 |
| Ambito di applicazione..... | 6 |
| Art. 5 - Norme di comportamento..... | 6 |
| 5.a- Utilizzo dei parchi pubblici..... | 6 |
| 5.b- Attività consentite e limitazioni d'uso..... | 6 |
| - TITOLO III - DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO..... | 8 |
| Ambito di applicazione..... | 8 |
| Art. 6 - Aree verdi..... | 8 |
| 6.a – Divieti generali..... | 8 |
| 6.b - Cani e animali domestici..... | 9 |
| 6.c – Aree sgambatura cani..... | 9 |
| 6.d - Attrezzature e segnaletica..... | 10 |
| Art. 7 - Piante e alberate stradali..... | 10 |
| 7.a - Nuovi impianti, abbattimenti e verde compensativo..... | 10 |
| 7.b – Nuove piantumazioni – Legge 10/2013..... | 10 |
| 7.c - Progettazione di nuove aree..... | 10 |
| 7.d - Norme nelle aree di cantiere..... | 10 |
| 7.e – Alberi monumentali..... | 11 |
| 7.f - Danneggiamenti..... | 12 |
| - TITOLO IV - FORME DI COMPARTICIPAZIONE DEI PRIVATI..... | 13 |
| Ambito di applicazione..... | 13 |
| Art. 8 - Modalità di compartecipazione..... | 13 |
| 8.a - Adozione di aree verdi..... | 13 |
| 8.b - Sponsorizzazione..... | 14 |
| - TITOLO V - GESTIONE AREE ORTIVE..... | 15 |
| Ambito di applicazione..... | 15 |
| Art. 9 - Aree ortive e agriturismo..... | 15 |
| 9.a – Definizioni..... | 15 |
| 9.b – Finalità..... | 15 |
| Art. 10 - Sistema di gestione degli orti urbani..... | 15 |
| 10.a – Requisiti per l'assegnazione..... | 15 |

| | |
|--|----|
| 10.b – Modalità e criteri di assegnazione..... | 16 |
| 10.c – Durata e natura dell'affidamento..... | 16 |
| 10.d – Divieto di subaffidamento..... | 16 |
| 10.e – Tipologia degli orti..... | 17 |
| 10.f – Norme di comportamento per la gestione dell'orto..... | 17 |
| 10.g – Modalità di coltivazione..... | 17 |
| 10.h – Responsabilità e controversie..... | 18 |
| 10.i – Controlli e verifiche..... | 18 |
| - TITOLO VI- DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE ALBERATURE E SUL VERDE PRIVATO..... | 19 |
| Ambito di applicazione..... | 19 |
| Art.11 - Aree verdi..... | 19 |
| 11.a - Aree incolte e rete scolante..... | 19 |
| Art.12 - Piante di pregio e alberate..... | 19 |
| 12.a - Oggetto della salvaguardia..... | 19 |
| 12.b - Abbattimenti..... | 20 |
| 12.c - Potature..... | 20 |
| 12.d -Registro degli alberi, nuovi impianti e sostituzioni..... | 20 |
| 12.e - Difesa Fitosanitaria e Antiparassitaria..... | 20 |
| - TITOLO VII - NORME VARIE..... | 22 |
| Art. 13 – Linee guida..... | 22 |
| Art.14 - Norme finanziarie..... | 22 |
| Art. 15 - Vigilanza..... | 22 |
| Art. 16 - Sanzioni amministrative..... | 22 |
| Art. 17 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture..... | 22 |
| Art. 18 - Irrigazione..... | 22 |
| Art. 19 - Divieti di carattere generale..... | 23 |
| Art. 20 - Stima dei danni..... | 23 |
| - ALLEGATO A -..... | 24 |
| Planimetria Area Naturalistica Restara (art. 4 Titolo I)..... | 24 |
| - ALLEGATO B -..... | 25 |
| Planimetria Giardini del Castello e Parco Rigoni Stern (art. 5 Titolo II)..... | 25 |
| - ALLEGATO C -..... | 26 |
| Planimetria generale aree verdi (art. 6 Titolo III e art. 9 Titolo V)..... | 26 |

DISPOSIZIONI GENERALI

“Il faut cultiver notre jardin”

Voltaire

Art.1 - Premesse

Il presente Regolamento nasce dalla necessità di disciplinare il verde cittadino, stabilendo indicazioni strutturate per quanto riguarda i comportamenti, i metodi, e gli strumenti per la corretta ed equilibrata gestione e riconoscendo pienamente il valore del verde presente in città, in tutte le sue diverse forme e stadi di sviluppo, e l'importanza delle funzioni che svolge. Con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato si intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

La componente vegetale rappresenta un vero e proprio sistema, fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano, si inserisce nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” e caratterizza Este da un punto di vista ambientale, paesaggistico, storico, architettonico e culturale. La sua presenza è un fattore imprescindibile di miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente urbano.

Art. 2 - Finalità

Le norme contenute nel presente documento perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- b) la tutela e conservazione delle formazioni vegetali e dell'avifauna;
- c) la tutela degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
- d) la tutela degli elementi di interesse geo-morfologico;
- e) la promozione di attività compatibili con le caratteristiche delle aree, con particolare riferimento alle attività di turismo eco-compatibile, escursionismo e didattica ambientale;
- f) il recupero e sviluppo delle attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti;
- g) il rispetto delle norme igienico – sanitarie
- h) lo sviluppo di forme di agricivismo nel contesto urbano
- i) l'aumento delle azioni di salvaguardia e tutela del verde privato

A tal scopo si riportano le seguenti definizioni:

1. Il “**paesaggio**” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani al fine di salvaguardare sia i paesaggi di rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana e degradati.

2. La **vegetazione**, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, miglioramento e difesa del suolo, influenza nei deflussi idrici, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, attenuazione dei rumori (acustica), termoregolazione per il miglioramento del microclima nel suo complesso, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e delle attività sociali, culturali, educative, inoltre promuove e sostiene le iniziative turistico-ricreative.

3. Il **sistema del verde** della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi.

L'uso, la fruizione e la gestione degli spazi verdi pubblici e privati presenti nel territorio, vengono regolati secondo i seguenti titoli:

- Titolo I: AREE E PERCORSI NATURALISTICI
- Titolo II: PARCHI PUBBLICI
- Titolo III: AREE A VERDE PUBBLICO
- Titolo IV: FORME DI COMPARTICIPAZIONE DEI PRIVATI
- Titolo V: GESTIONE AREE ORTIVE
- Titolo VI: AREE A VERDE PRIVATO
- Titolo VII: NORME VARIE

- TITOLO I - DISCIPLINA AREE E PERCORSI NATURALISTICI

Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina e tutela le aree e percorsi naturalistici, incentivando la realizzazione dei percorsi didattici a fini educativi e turistico-ricreativi, allo scopo di valorizzare e recuperare aree di particolare interesse ambientale e caratterizzate da ecosistemi di importante valenza ecologica.

Art.3 - Aree Parco Colli Euganei

Le aree del territorio comunale ricadenti all'interno del Parco Regionale Dei Colli Euganei vengono normate dal regolamento dello stesso, al fine di garantire gli scopi di tutela ambientale e della biodiversità per il quale è stato istituito il parco.

Il Piano Ambientale del Parco Colli Euganei è scaricabile al seguente link:

<http://www.parcocolleuganei.com/index.php/it/tavole-piano-ambientale>

Art.4 - Aree pubbliche comunali

Le aree naturali protette sono costituite da quelle aree di particolare interesse naturalistico o storico - culturale, le quali vengono salvaguardate ai fini del recupero e della gestione. Attualmente all'interno del territorio comunale è istituita l'Area naturalistica Restara (All. A).

4.a - Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio e delle risorse idriche

Il comune promuove la conoscenza, tutela e riqualificazione ecologica degli elementi caratteristici del territorio e dei corsi d'acqua minori.

In particolare gli interventi di conservazione e recupero riguardanti: filari alberati, siepi campestri, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, ponticelli, opere idrauliche, beni architettonici minori e tutti i manufatti e caratteristiche che rendono le aree oggetto di tutela.

Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate prevedendo l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e analisi di compatibilità ecologica ed ambientale.

4.b - Tutela della flora e della fauna

Il comune favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico delle aree protette, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.

E' vietato il danneggiamento e abbattimento delle alberature presenti all'interno di tali aree, salvo specifica autorizzazione Comunale. E' inoltre vietata la raccolta delle piante officinali, di funghi e i prodotti del sottobosco.

Per la fauna minore sono vietate la cattura e l'uccisione delle specie inserite nella Direttiva 92/43 CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche. Sono inoltre vietati comportamenti che possano arrecare disturbo alla fauna.

4.c - Impianti nelle aree naturalistiche e nelle aree di mitigazione ambientale

Per una corretta realizzazione delle formazioni boschive delle aree naturalistiche, sono ammesse le sole specie indicate nell'elenco di specie fornito dall'Agenzia Regionale delle Foreste.

Per ottenere una formazione in struttura e composizione il più possibile prossima a quelle naturali, gli impianti dovranno sempre prevedere la mescolanza di più specie, sia arboree che arbustive.

In particolare tra le specie arboree sono da prediligere le seguenti:

- ❑ FARNIA (*Quercus robur*)
- ❑ FRASSINO OSSIFILLO (*Fraxinus angustifolia*)
- ❑ CARPINO BIANCO (*Carpinus betulus*)
- ❑ ACERO CAMPESTRE (*Acer campestre*)
- ❑ TILIA CORDATA (*Tilia cordata*)
- ❑ ONTANO NERO (*Alnus glutinosa*)
- ❑ SALICI (*Salix* spp.)
- ❑ PIOPPO BIANCO (*Populus alba*)
- ❑ LECCIO e LECCINO (*Quercus ilex*)

Le nuove piante messe a dimora dovranno essere distribuite in modo tale da permettere la meccanizzazione delle cure colturali, evitando tuttavia un'eccessiva rigidità nella formazione, si indica l'uso di impianti secondo filari sinusoidali che nel tempo garantiscano una certa complessità del paesaggio.

Tra le diverse essenze presenti nelle aree naturalistiche si prescrive che almeno il 20% sia di tipo arbustivo, in modo tale da creare una copertura vegetale che consenta l'inserimento di habitat diversificati all'interno dell'area.

4.d - Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri

Le strade carrabili esistenti devono essere conservate a cura dei proprietari o aventi titoli in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc...)

I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino degli elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri, i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra.

Nelle strade carrabili è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di soccorso e protezione civile, dell'Ente gestore e per la gestione dei fondi agricoli. E' fatto inoltre particolare divieto di realizzare attività di fuoristrada e motocross.

L'accesso da parte dei mezzi autorizzati deve comunque essere effettuato in maniera tale da non arrecare danni e mantenendo una velocità adeguata a garantire incolumità dei fruitori dell'area.

Eventuali sistemazioni della pavimentazione dovranno essere realizzate con materiali drenanti utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione totale del suolo.

4.e- Sentieri, segnaletica e piano di gestione

Ai fini di un'agevole individuazione dei sentieri, questi verranno segnalati con eventuale segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno, con l'indicazione del percorso. Analoghi criteri dovranno essere adottati per gli elementi di arredo.

4.f- Attività di promozione dell'area

Il Comune si impegna a garantire la promozione delle aree di particolare interesse in tutte le forme possibili. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:

- a) conoscenza, divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-culturali;
- b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e protezione dell'ambiente;
- c) sviluppo sostenibile
- d) attività di formazione mediante la realizzazione di attività didattiche in collaborazione con gli istituti scolastici di vario livello.

4.g- Attività venatoria e tutela della fauna

Nelle aree naturalistiche è istituito il divieto di caccia per la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica.

4.h - Divieti

Oltre ai divieti generici contenuti nel titolo VII NORME VARIE, nel territorio dell'area sono altresì vietate le seguenti attività:

1. la sottrazione di superficie agli habitat appartenenti all'area protetta;
2. le trasformazioni morfologiche, l'asportazione di suolo (compreso l'humus), gli scavi e i movimenti di terra;
3. l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, se non in spazi consentiti e appositamente attrezzati;
4. la produzione di rumori, suoni, luci moleste;
5. l'installazione di insegne pubblicitarie o di altri cartelli, salvo quelli necessari per l'identificazione, la gestione e la valorizzazione dell'area protetta;
6. la realizzazione di opere, costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre e infrastrutture se non espressamente autorizzate, salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle attività culturali, promozionali ed educative e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
7. l'apertura di nuova viabilità.

- TITOLO II - DISCIPLINA PARCHI PUBBLICI

Ambito di applicazione

*Le seguenti norme trovano applicazione all'interno dei **Giardini Pubblici del Castello e del Parco Rigoni Stern** (ALL. B), con la finalità di stabilire regole per la fruizione di questi spazi da parte della comunità, in modo da garantire la tranquillità, il decoro e il quieto vivere dei fruitori, nonché garantire il rispetto comune nei confronti dell'ambiente.*

Art. 5 - Norme di comportamento

5.a- Utilizzo dei parchi pubblici

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico - fisico - motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

All'interno dei parchi e giardini pubblici non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

5.b- Attività consentite e limitazioni d'uso

All'interno dei parchi pubblici sono vietati i seguenti comportamenti:

1. Introdurre cani privi di museruola e guinzaglio; inoltre il proprietario dovrà essere munito dell'apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine;
2. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
3. Provocare danni a strutture e infrastrutture;
4. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
5. Consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.
6. Imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
7. Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
8. Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
9. Accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti;
10. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
11. Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante;
12. Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
13. Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
14. Depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali, fatta esclusione per le colonie feline di cui al Regolamento sulla Tutela degli Animali;
15. Posizionare strutture fisse o mobili, anche per manifestazioni, senza la prescritta autorizzazione;
16. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;

17. Utilizzare le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi in modo non consono alla loro destinazione;
18. Adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi;
19. Campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione;
20. Tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.

Nelle acque di tutte le fontane presenti nel territorio comunale sono vietati:

1. l'immissione di modellini miniaturizzati con motore a scoppio;
2. l'ostruzione o la deviazione delle acque;
3. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze di qualsiasi tipo;
4. lo spreco dell'acqua e il servirsene per bagnare altre persone.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

E' inoltre vietato l'accesso dei veicoli motorizzati, ad eccezione dei seguenti mezzi:

1. di soccorso;
2. dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.
3. di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
4. di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni consentite previa autorizzazione scritta;
5. appartenenti al servizio di sorveglianza e/o alla chiusura - apertura di parchi e/o giardini;
6. raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap. In casi particolari, per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

- TITOLO III - DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Ambito di applicazione

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nelle presenti norme.

La Città di Este ha una superficie a verde pubblico di circa 500.000 mq e quasi 15.000 alberi distribuiti nei vari quartieri della Città come meglio specificato nella planimetria allegata (ALL. C) e nella seguente tabella:

| CENSIMENTO AREE A VERDE PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2015 | | | |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE AREE VERDI | | SUPERFICIE | ESSENZE ARBOREE/ VERDE STRADALE |
| 1 | Centro storico e Giardini all'interno del Castello | 70.829,68 mq | 200 |
| 2 | Deserto | 5.752,37 mq | 5 |
| 3 | Meggiaro | 81.725,19 mq | 820 |
| 4 | Pilastro | 20.223,40 mq | 120 |
| 5 | Pra' | 24.956,25 mq | 129 |
| 6 | Salute | 11.045,42 mq | 202 |
| 7 | Schiavonia | 7.921,03 mq | 95 |
| 8 | Zona industriale | 75.203,44 mq | 225 |
| 9 | Area Naturalistica Restara | 91.770,00 mq | 13.000 |
| 10 | Verde sportivo | 53.608,90 mq | |
| 11 | Verde scolastico | 56.163,26 mq | |
| 12 | Verde stradale territoriale | | |
| | - diserbo | | ml 70.000 |
| | - sfalcio cigli e fossi | | ml 100.000 |
| SUPERFICIE TOTALE AREE VERDI | | 499.198,94 mq | |
| NUMERO TOTALE ALBERATURE | | | 14.796 |

Art. 6 - Aree verdi

6.a – Divieti generali

Oltre alle limitazioni contenute nel titolo VII NORME VARIE, è fatto divieto nelle aree di verde pubblico:

1. attuare depositi di materiale di qualsiasi tipo, comprese le aree di pertinenza delle alberature
2. inquinare con scarichi o depositi di materiale;
3. danneggiare le alberature con l'infissione di chiodi, viti od altri oggetti acuminati, nonché apporre a tronchi e rami legature con fili metallici, catene, cordami di qualunque materiale e dimensione;
4. utilizzare le alberature per sorreggere o affiggere cartelli e striscioni contenenti avvisi pubblicitari o messaggi di qualunque genere;
5. affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante;
6. intervenire autonomamente con interventi di taglio, potatura, mutilazione sul verde pubblico.
7. campeggiare o far sosta con camper, roulotte o altri mezzi e parcheggiare veicoli;
8. effettuare azioni di disturbo o danneggiamento alla fauna;

9. immettere o alimentare animali domestici e/o selvatici, fatta esclusione per le colonie feline di cui al Regolamento per la Tutela degli animali;
 10. abbandonare rifiuti di qualunque tipo al di fuori degli appositi contenitori;
 11. accendere fuochi ed usare fornelli da campo in qualunque stagione;
 12. asportare terra, piante o porzioni di esse;
 13. circolare con veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli di soccorso e servizio;
 14. effettuare operazioni di riparazione o pulizia di veicoli o parti di essi;
 15. danneggiare con azioni vandaliche o uso improprio le attrezzature di arredo urbano, giochi, recinzioni, percorsi sportivi, aree per la sosta, ecc.
 16. introdurre o lasciare vagare cani sprovvisti di guinzaglio e museruola;
- Per lo svolgimento di qualsiasi attività o manifestazioni temporanee o permanenti su aree di verde pubblico, autorizzate dagli uffici che sovrintendono e/o autorizzano le manifestazioni.

6.b - Cani e animali domestici

L'accesso agli animali domestici alle aree di verde pubblico è di norma consentito, salvo specifico divieto; è comunque sempre vietato l'accesso agli animali domestici all'interno delle aiuole cittadine e nelle aree destinate a giochi per l'infanzia, anche se non recintate.

Inoltre essi dovranno essere tenuti al guinzaglio, e il proprietario, o chi li custodisce, dovrà essere provvisto del materiale atto alla rimozione di eventuali deiezioni, in modo tale da garantire il decoro e igiene all'interno del territorio comunale.

6.c – Aree sgambatura cani

Nelle apposite aree denominate “Aree sgambatura cani”, gli animali possono essere lasciati liberi.

In tali aree i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori/accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio per trattenere i cani quando necessario, a tutela dell'incolumità delle persone e degli altri animali. I possessori/accompagnatori devono impedire che i cani possano cacciare, molestare o ferire altri animali o persone. E' opportuno l'uso della museruola all'interno delle aree previste per una maggior tutela dell'animale.

I proprietari/conduuttori dei cani che manifestino atteggiamenti di aggressività nei confronti di persone o altri cani sono tenuti ad abbandonare senza indugio l'area con il cane in propria custodia.

In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata) da parte di tutti i cittadini.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi e depositarli negli appositi cestini di raccolta delle deiezioni animali.

Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita, e risponderanno di eventuali danni arrecati all'area da loro stessi o dai loro cani.

L'Amministrazione comunale potrà stipulare accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree, secondo quanto previsto per l'adozione di aree pubbliche da parte di privati cittadini o associazioni (art. 8.1. Titolo IV della presente Disciplina).

Per ogni altra indicazione relativa alla conduzione di cani e per eventuali sanzioni occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti e alle Ordinanze specifiche.

6.d - Attrezzature e segnaletica

L'installazione di attrezzature sportive, giochi e aree di sosta negli ambiti di verde urbano, viene effettuata tenendo in opportuna considerazione gli effetti diretti ed indiretti che l'uso e la fruizione di dette strutture comportano per l'ambiente e la conservazione del patrimonio verde della città.

E' consentita l'installazione di cartellonistica e/o segnaletica utile a consentire l'orientamento, la tutela, l'informazione e una migliore fruizione ludico sportiva delle aree.

Art. 7 - Piante e alberate stradali

7.a - Nuovi impianti, abbattimenti e verde compensativo

L'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sarà, di norma, condizionato alla messa a dimora di alberature costituenti verde compensativo, al fine di mantenere inalterato il patrimonio arboreo della città. L'abbattimento sarà concesso solo per motivi di interesse pubblico, problemi fito-sanitari, danni irreparabili a beni privati e/o distanza irregolare dai confini rispetto a quanto previsto dal Codice Civile (od altra valida motivazione). Nel caso di piante situate in aree vincolate o all'interno del vincolo paesaggistico dell'Ente Parco Colli Euganei, una volta riscontrata una delle cause succitate, l'Ufficio verde pubblico predisporrà la pratica da inoltrare agli Enti competenti.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

I dettagli operativi per la messa a dimora delle piante e le caratteristiche degli alberi di nuovo impianto, verranno definiti con le relative progettazioni in conformità con le Linee Guida generali approvate con Delibera di Giunta Comunale.

Il verde di nuovo impianto previsto dalla progettazione edilizia ed urbanistica, pubblica e privata, dovrà essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Verde Pubblico per il parere di compatibilità sulla qualità del verde urbano, in modo tale da escludere essenze di difficile gestione e che possano arrecare danni.

Annualmente o, se necessario, con maggiore frequenza, il settore competente predisporrà il piano degli abbattimenti motivando le ragioni che richiedono la sostituzione di ciascuna pianta; qualora fosse interessato da abbattimenti un filare di piante o un'alberata stradale, tale piano sarà approvato dalla Giunta Comunale. Per gli interventi di ripristino e/o riqualificazione dei viali alberati cittadini saranno messe a dimora piante della stessa essenza di quella esistente o dei viali adiacenti.

7.b – Nuove piantumazioni – Legge 10/2013

Ai sensi dell'art. 2 della L. 10 del 14 gennaio 2013, i Comuni hanno l'obbligo di porre a dimora un albero per ogni nuovo nato. Verranno individuate le aree ed i viali dove saranno effettuate le piantumazioni annuali in ottemperanza alla normativa vigente; il relativo piano delle piantumazioni sarà approvato con Delibera di Giunta con cadenza pluriennale.

7.c - Progettazione di nuove aree

La progettazione edilizio-urbanistica in aree ove insistono alberature di qualsiasi specie e condizione con circonferenza minima di cm. 60 (misurato a m. 1,00 da terra) o che preveda la creazione di nuove aree verdi, dovrà essere elaborata di concerto con l'ufficio Verde Pubblico, che esprimerà parere di competenza.

La progettazione di nuove aree a verde pubblico dovrà essere corredata del relativo piano economico delle spese di impianto, che assicuri la fattibilità delle opere, e dei costi di manutenzione.

7.d - Norme nelle aree di cantiere

L'attuazione o il completamento di reti tecnologiche in trincea o aeree che comportino l'attraversamento di aree verdi implica il rispetto delle specifiche prescrizioni di tutela e salvaguardia delle essenze arboree. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, in durata e in estensione, il patrimonio verde comunale, il concessionario/realizzatore dell'intervento sarà tenuto ad indennizzare un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento.

In via subordinata, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente, il concessionario/realizzatore dell'intervento sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Le presenti disposizioni integrano quanto previsto dal vigente Regolamento di Scavi e Ripristini sul suolo pubblico.

Tale procedura riguarda anche opere di manutenzione straordinaria alle reti esistenti a condizione che comportino variazioni di tracciato, modifiche all'attuale stato dei luoghi o installazione di nuovi elementi. La distanza dello scavo dalla base del fusto non potrà essere comunque inferiore a m. 3,00 per le alberature e m. 1,5 per gli arbusti.

Qualora sussista la dimostrata necessità, e comunque a seguito di richiesta scritta dell'interessato, l'Ufficio Verde Pubblico potrà rilasciare autorizzazioni in difformità delle distanze precedentemente indicate; inoltre esso potrà dare indicazioni di maggiore dettaglio in presenza di alberature di particolare pregio storico, ambientale o paesistico, nonché per soggetti che presentino situazioni di rischio per l'incolumità di persone, cose o animali.

E' comunque obbligo, qualora si operi a distanze inferiori a quelle previste, l'adozione di misure di prevenzione come lo scavo manuale, il taglio netto delle radici con arnesi idonei, il sottopasso con tubazioni delle branche radicali che assicurano stabilità alla pianta, il trattamento delle superfici tagliate con idonei prodotti anticrittogamici.

La chiusura degli scavi dovrà essere attuata con terreno vegetale evitando l'immissione di inerti, macerie od altri materiali incompatibili.

Non sono ammesse nuove pavimentazioni impermeabili eseguite sino al piede della pianta. Dovrà essere lasciata libera un'area di rispetto con raggio di almeno 100 cm per gli alberi e 50 cm per gli arbusti, o equipollente, per il corretto assorbimento delle acque piovane o di irrigazione e per assicurare gli scambi gassosi indispensabili per la crescita e la conservazione dei soggetti vegetali, fatta salva la situazione esistente laddove non è possibile modificarla.

E' infine fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario non previsto dal progetto concessionato o autorizzato, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

7.e – Alberi monumentali

Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e di interesse storico, paesaggistico e culturale, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 10/2013:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

L'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali può avvenire su proposta di Comuni, di Enti, Associazioni o singoli cittadini.

Le segnalazioni, redatte secondo le apposite schede allegate al D.M. 23.10.2014, devono essere inviate all'Ufficio Verde Pubblico che, con la collaborazione del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, provvederà a redigere gli elenchi delle piante monumentali da proporre alla Regione, che ogni anno, entro il 31 Dicembre, trasmetterà l'elenco delle piante proposte per l'inserimento nell'elenco nazionale delle piante monumentali al Corpo Forestale Nazionale dello Stato.

Secondo quanto previsto dalla L. 10 del 2013 e al D.M. 23.10.2014, è vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti negli elenchi nazionali.

Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento sono autorizzati dal comune, previo parere vincolante del Corpo Forestale dello stato, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.10/2013.

7.f - Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle alberature.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

1. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
2. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
3. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
4. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
5. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
6. l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;
7. l'utilizzo di aree verdi, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
8. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.4.

- TITOLO IV - FORME DI COMPARTECIPAZIONE DEI PRIVATI

Ambito di applicazione

L'Amministrazione Comunale può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o forme di volontariato organizzato e riconosciuto, la gestione di aree di verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione.

Art. 8 - Modalità di compartecipazione

La cessione temporale della gestione di aree verdi urbane viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti. L'Ufficio Verde Pubblico controlla nel tempo il rispetto delle norme della convenzione. In virtù di tale disposizione, ed in assenza di autorizzazione da parte dell'Ufficio Verde Pubblico, la messa a dimora o la semina di piante di qualsiasi specie e dimensione, nonché iniziative che riguardino il verde pubblico da parte di privati, così come per i titolari delle concessioni pubbliche nelle aree verdi comunali, è per norma vietato.

Qualora sussistano le condizioni di attuazione, l'interesse pubblico e la convenienza economica il comune, sentito l'Ufficio Verde Pubblico, può accogliere donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari.

La collaborazione può essere sotto forma di:

- apporto di lavoro diretto (realizzazione e/o manutenzione di piccole aree di verde pubblico);
- conferimento di attrezzature e materiali;
- realizzazione di manufatti (arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale);
- gestione di servizi ad esse collegati e con offerte di sostegno finanziario.

8.a - Adozione di aree verdi

Sulla base della Delibera di indirizzo della Giunta Comunale, il Comune può dare in "**adozione**" le aree a verde, affidando con determinazione del dirigente la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati/associazioni in forma di volontariato;

Saranno a carico dell'associazione o gruppo o comunque del soggetto adottante la cura e le spese relative ai lavori (o parte dei lavori) di tutela e manutenzione dell'area verde per ciò che, in linea di massima, riguardano:

- tutela igienica e relativo smaltimento dei rifiuti;
- sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento della frazione verde;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- lavorazioni a cespugli e siepi;
- innaffiatura;
- piccole riparazioni;
- eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area, negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

A carico del Comune, se non diversamente disposto nell'autorizzazione, sono invece:

- interventi straordinari ed ordinari come la potatura degli alberi, l'abbattimento di alberi morti ed, eventualmente, la loro sostituzione;
- fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, ecc.) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, ecc.). Questi tipi di intervento possono essere realizzati anche da chi adotta l'area previo accordo con l'Ufficio Verde Pubblico;

- controllo statico delle alberature;
- eventuali spese relative ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
- eventuali oneri relativi ai consumi idrici.

Gli interessati devono presentare una richiesta scritta al Comune, precisando l'area (o parte di essa) e gli impegni che intendono assumersi. Dopo l'istruttoria degli uffici competenti e la relativa determinazione, verrà rilasciata l'autorizzazione con specificate le dovute prescrizioni. Nei casi più complessi verrà stipulata un'apposita convenzione per la realizzazione delle opere e/o interventi richiesti.

8.b - Sponsorizzazione

Il Comune può concedere la "**sponsorizzazione**" di aree verdi comunali, cioè di affidarne la manutenzione e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, concedendo in cambio di poter apporre una o più targhe informative, logotipi identificativi o pubblicitari (o altre forme di pubblicità da definirsi in osservanza del Codice della Strada). Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe saranno stabilite dall'Amministrazione mediante il provvedimento autorizzativo.

La sponsorizzazione è disciplinata dal regolamento comunale vigente scaricabile al link "<http://www.comune.este.pd.it/index.php/comune/statuto-e-regolamenti/ix-attivita-produttive>".

- TITOLO V - GESTIONE AREE ORTIVE

Ambito di applicazione

L'esperienza degli orti sociali è sempre più diffusa in ogni contesto urbano, sia in città di grandi dimensioni che in piccole cittadine. L'obiettivo primario è promuovere l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione e di vita sociale che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione delle persone anziane, di giovani disoccupati, di disabili, di associazioni, di scuole.

Art. 9 - Aree ortive e agriturismo

9.a – Definizioni

Con il termine agriturismo si intende “l'utilizzo delle attività agricole in zone urbane per migliorare la vita civica e la qualità ambientale/paesaggistica” (Richard Ingersoll). L'agricoltura prevede il coordinamento di molteplici attività agricole in città, un'estesa partecipazione integrata, una diffusa coscienza ambientalista.

L'agricoltura urbana nelle sue diverse forme, è interpretata come opportunità per l'incremento di valori sociali, culturali ed ambientali dei territori interessati. In un'ottica di socialità, può essere occasione di aggregazione intergenerazionale ed interetnica, dal punto di vista ambientale può essere integrata con la rete ecologica, e dalla prospettiva culturale, mezzo per la riscoperta dei tempi biologici.

La realizzazione e gestione delle aree ortive in terreni di proprietà comunale costituisce un'importante esperienza sociale nell'attività dei diversi quartieri che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere.

9.b – Finalità

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è realizzare nei prossimi anni una serie di aree ortive di nuova generazione che si integrino nel modo migliore con il resto del patrimonio verde, prestando la dovuta attenzione agli aspetti estetici, paesaggistici e ambientali, salvaguardando la salubrità degli ambienti e dei prodotti coltivati. In base alla ricognizione e valutazione del verde pubblico cittadino si sono individuate delle aree verdi comunali idonee a ospitare nuovi orti, da realizzare secondo criteri innovativi e in grado di recepire le nuove tendenze in atto (ALL.C). Le aree potranno essere integrate e/o modificate con provvedimento di Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico.

La conduzione e la gestione di terreni adibiti ad aree ortive avviene secondo principi cardine quali sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e promozione sociale e socio/educativa. I cittadini interessati dovranno inoltrare la richiesta al comune tramite l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico come da schema allegato.

Art. 10 - Sistema di gestione degli orti urbani

10.a – Requisiti per l'assegnazione

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto urbano i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Este
- essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato; ad ogni nucleo familiare non può essere assegnato più di un orto.

Non possono essere concessi orti urbani a :

- agricoltori a titolo principale

- coloro che hanno già in uso o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili (giardini di pertinenza di abitazioni o terreni agricoli) situati nel territorio del comunale. Nel caso di aree verdi condominiali può essere dato in concessione un orto urbano qualora il regolamento condominiale vieti la coltivazione di orti in tali aree.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare orti per iniziative didattiche o culturali volte a favorire la conoscenza e la divulgazione delle tecniche di coltivazione nel rispetto dell'ambiente.

Il Comune può inoltre assegnare orti a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti con finalità di carattere sociale e/o socio educativo.

10.b – Modalità e criteri di assegnazione

Le assegnazioni avverranno previa pubblicazione di un bando. La domanda di assegnazione, redatta sul modulo appositamente predisposto e secondo i tempi specificati nel bando, deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico LL.PP..

Nel caso di dichiarazioni non veritiere al momento della richiesta, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione di aree ortive.

La Giunta Comunale definirà i criteri per la formulazione della graduatoria, quali, ad esempio, il numero di componenti del nucleo familiare, l'età compiuta dal richiedente al momento della compilazione della domanda, con precedenza alle persone con più di 65 anni, e l'importo del rimborso.

10.c – Durata e natura dell'affidamento

L'assegnazione ha validità triennale. Allo scadere dei tre anni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione. Le domande accolte in sede di gara, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso del triennio.

L'orto urbano sarà assegnato dopo la sottoscrizione da parte dell'assegnatario del presente regolamento.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile allo scadere di ogni anno, con preavviso di almeno tre mesi, senza che alcun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

La concessione dell'orto, alla scadenza, può essere rinnovata tacitamente per un ugual periodo fatta salva la necessità di una rotazione nella conduzione degli orti nell'impossibilità di assegnare altre aree limitrofe.

Allo scadere della concessione il conduttore dell'orto dovrà lasciare l'area libera e in ordine; rimarranno a beneficio del fondo eventuali lavori o impianti eseguiti durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

10.d – Divieto di subaffidamento

L'orto non è cedibile a terzi a nessun titolo.

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari o dai loro familiari, che non possono avvalersi di manodopera retribuita. In caso di decesso o rinuncia del concessionario, il lotto viene riassegnato in base ai criteri esposti nei precedenti paragrafi; è comunque facoltà del coniuge o dei figli subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

Per periodi di vacanza o malattia dell'assegnatario, lo stesso è tenuto a segnalare il nominativo della persona che per quel periodo (massimo 3 mesi consecutivi in un anno) si occuperà dell'orto assegnato.

Se al termine dei 3 mesi l'assegnatario non riprenderà attivamente la gestione dell'orto, questo verrà riassegnato, fatta salva la sussistenza di validi motivi (malattie, trasferte di lavoro) documentabili e riconosciuti dall'Ufficio Verde Pubblico.

10.e – Tipologia degli orti

Ogni orto potrà avere una dimensione di norma compresa tra i 40 e i 50 mq, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

La suddivisione delle aree disponibili in unità coltivabili viene determinata dall'Ufficio Verde Pubblico comunale, che provvederà preliminarmente ad effettuare i lavori di aratura e fresatura delle aree prima di concederle ai richiedenti.

10.f – Norme di comportamento per la gestione dell'orto

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno assegnatogli e non può svolgere attività diversa da quella della produzione ortofrutticola per uso personale e della propria famiglia. Gli assegnatari si impegnano a rispettare le seguenti regole:

1. il perimetro dell'orto assegnato non può essere modificato
2. non è consentito recintare il lotto con alcun tipo delimitazione, se non tramite l'uso di cordoli o assi in legno che non fuoriescano dal terreno più di 20 cm
3. l'orto deve essere mantenuto in stato decoroso; ogni assegnatario è altresì obbligato a contribuire a mantenere in ordine ed in buono stato le parti comuni (viottoli e fossi di scolo)
4. è vietato costruire capanni o similari, a meno che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
5. è vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa recare danno o disturbo agli assegnatari confinanti, nonché la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, piante d'alto fusto, etc.)
6. gli assegnatari devono far buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua dovrà avvenire dopo le ore 18:00, con il divieto di conservare acqua in fusti o contenitori di qualsivoglia genere, onde evitare la proliferazione di insetti molesti.
7. è vietato accedere agli orti con veicoli motorizzati, salvo nelle aree espressamente indicate
8. all'interno delle aree ortive non è consentito depositare materiali di alcun genere, né la detenzione temporanea o stabile di cani o altri animali
9. è vietato accendere fuochi di alcun genere, nonché installare gruppi elettrogeni, bombole a gas e/o qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per la propria incolumità e per quella altrui
10. è vietato usare sostegni di specie ortive superiori a 2 metri ed installare coperture di plastica ad uso serra di altezza superiore agli 80 cm. In nessun caso è comunque consentita la realizzazione di strutture instabili o indecorose
11. l'assegnatario è tenuto al rispetto di tutte le norme su riportate nonché di altre eventuali prescrizioni precisate al momento dell'assegnazione dell'orto

In caso di inadempienza, anche di una sola delle condizioni sopra elencate, si provvederà alla revoca motivata della concessione.

Ogni area destinata ad orti avrà un referente (“capo-ortolano”) incaricato di curare i rapporti con il Comune che sarà individuato dall'Ufficio Tecnico su proposta degli ortolani. Gli assegnatari si impegnano a rispettare le disposizioni emanate dall'Ufficio Verde Pubblico tramite il capo-ortolano. Sarà onere dei concessionari provvedere all'apertura e chiusura dell'area, garantendo l'accesso in orario diurno a tutti gli ortolani.

10.g – Modalità di coltivazione

Gli orti devono essere coltivati di preferenza con i sistemi ed i prodotti dell'agricoltura biologica; è vietato l'uso di concimi chimici o antiparassitari che possano danneggiare l'ambiente. L'accertamento dell'uso di tali prodotti può comportare la revoca della concessione.

Gli scarti ortivi devono essere conferiti all'apposito centro di raccolta dei rifiuti del comune o, in alternativa, trasformati in compost. L'eventuale dotazione di compostiera per il trattamento degli scarti

è a carico dell'assegnatario.

Il Comune garantisce l'approvvigionamento idrico; l'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per l'innaffiamento degli orti; l'eliminazione degli sprechi è affidata al buon senso degli assegnatari. Nel caso si verificassero consumi idrici eccessivi, verrà applicata una maggiorazione della tariffa annuale.

10.h – Responsabilità e controversie

Qualsiasi danno, furto, manomissione, danneggiamento, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui direttamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

10.i – Controlli e verifiche

Le competenze e per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura degli Agenti di Polizia Locale e dei tecnici dell'Ufficio Tecnico LL.PP.. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo, si applicherà il Codice Civile. Il concessionario dovrà sempre consentire l'accesso all'area per i controlli riguardanti la corretta gestione dell'orto assegnato.

- TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE ALBERATURE E SUL VERDE PRIVATO

Ambito di applicazione

Il presente Capitolo detta disposizioni per la gestione del verde privato, allo scopo di tutelare il patrimonio verde esistente nel territorio comunale.

Art.11 - Aree verdi

11.a - Aree incolte e rete scolante

Al fine di garantire il decoro, l'igiene, la sicurezza pubblica e la prevenzione incendi, è fatto obbligo ai proprietari, persone fisiche o giuridiche possessori e/o gestori a qualsiasi titolo, delle aree incolte in prossimità di civili abitazioni, delle aree pubbliche, delle cunette e dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade all'interno del territorio comunale, in particolare dei terreni posti frontalmente alle strade comunali, di provvedere con regolarità al taglio, alla rimozione dei rifiuti e materiali costantemente depositati ed a mantenere opportunamente disinfestate tali aree, nonché le pertinenze di edifici privati. La Giunta Comunale, con le Linee Guida, potrà emanare specifiche disposizioni di dettaglio.

Qualora i proprietari non provvedano ad eseguire i lavori sarà emessa un'ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie e i medesimi proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza.

I fossi, scoline e corsi d'acqua che assicurano lo smaltimento delle acque superficiali debbono, da parte dei proprietari, essere mantenuti in efficienza con lo sfalcio della vegetazione lungo gli argini, con le rimozioni di eventuali ostacoli od oggetti presenti nella sezione idraulica, secondo le norme previste dai regolamenti degli enti competenti (Regolamento di Polizia Idraulica redatto dal Consorzio di Bonifica Adigeuganeo scaricabile al link : <http://www.comune.este.pd.it/index.php/comune/statuto-e-regolamenti/viii-edilizia-privata-urbanistica-prg-peep-pip>)

I fossi demaniali e di competenza del Consorzio di Bonifica vengono gestiti secondo gli specifici regolamenti nonché quello comunale, scaricabile al link: <http://www.comune.este.pd.it/index.php/comune/statuto-e-regolamenti/lavori-pubblici-igiene-pubblica/434-regolamento-per-la-difesa-e-lassetto-idraulico/file> .

Su tutte le aree sopraccitate è vietato diserbare chimicamente e/o incendiare allo scopo di eliminare l'erba, canne e rovi, allo scopo di non creare inutili situazioni di grave pericolo causate dalla combustione delle superfici diserbate e all'incontrollata propagazione delle fiamme.

Art.12 - Piante di pregio e alberate

12.a - Oggetto della salvaguardia

Su tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, devono essere rigorosamente conservati, fatta eccezione per le piante infestanti e colonizzanti:

- gli arbusti e siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio o costituiscano ecosistemi pregiati;
- gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60 misurato a 1,00 m di altezza dal colletto;

- le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 30 cm rilevato a 1,00 m dal colletto.
- gli alberi censiti nell'elenco Nazionale delle Piante Monumentali secondo quanto previsto dalla L.10/2013

Devono essere salvaguardati inoltre i nuovi impianti di piante ad alto fusto, arbusti e siepi.

Nel caso di interventi su essenze inserite nell'elenco nazionale delle Piante Monumentali, la richiesta di abbattimento e/o potatura dovrà essere inoltrata al Comune, che provvederà ad acquisire i pareri e le autorizzazioni degli enti di competenza come specificato nell'art. 7.5 del Titolo III.

12.b - Abbattimenti

L'abbattimento delle alberature con circonferenza maggiore a 60 cm misurata all'altezza di 1,00 m da terra, e per le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 30 cm rilevato a 1,00 m dal colletto, è soggetto a comunicazione all'ufficio Verde Pubblico.

Per l'abbattimento all'interno di ville, aree storiche o soggette a tutela, dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Ambientali e all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, qualora dette aree siano vincolate dagli stessi.

Il Comune dovrà esprimere un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale comunicazione; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, gli interventi per la produzione industriale, gli alberi da frutto e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, opportunamente documentate.

L'abbattimento di tali alberature dovrà comunque essere seguito da una comunicazione in carta semplice da inviare all'Ufficio Verde Pubblico secondo lo schema che sarà definito dalle Linee guida approvate dalla Giunta Comunale.

12.c - Potature

Per i dettagli operativi e le indicazioni utili per l'esecuzione della corretta potatura si rimanda alle Linee Guida di cui al Titolo VII, paragrafo 7.1.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione degli uffici competenti, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

12.d - Registro degli alberi, nuovi impianti e sostituzioni

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Nell'impianto delle nuove alberature si deve comunque tenere conto delle future dimensioni che l'essenza scelta andrà a sviluppare e prevedere di conseguenza lo spazio ottimale per un corretto sviluppo dell'apparato radicale, che garantisca la corretta stabilità della pianta.

Le nuove piantumazioni e le sostituzioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Verde Pubblico per consentire l'aggiornamento del Registro degli Alberi Comunale.

12.e - Difesa Fitosanitaria e Antiparassitaria

I seguenti interventi di lotta fitosanitaria sono resi obbligatori dalla normativa regionale e nazionale, e per tale motivo è fatto obbligo ai cittadini di adempiere a tali norme.

In particolare andranno adottate misure di prevenzione e lotta al diffondersi di taluni agenti patogeni particolarmente virulenti e pericolosi per la conservazione delle alberature previste dalle seguenti norme:

- D. Lgs. 214 del 19.08.2005 - D.M. 29 Febbraio 2012 – Decreto Dirigente SFR 24 del 11.06.2012. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*). Per interventi su piante di platano colpite da cancro colorato è necessario seguire la procedura prevista dal Servizio Fitosanitario Regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/emergenza-cancro-platano>)
- D.M. 27 marzo 1998. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*).
- D.M. 22 novembre 1996. Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsococcus feytaudi*.

- TITOLO VII - NORME VARIE

Art. 13 – Linee guida

La Giunta Comunale, in conformità al presente Regolamento, approva le norme di dettaglio necessarie per la corretta gestione del verde pubblico e le linee guida a cui gli uffici e i privati devono attenersi per il mantenimento, la valorizzazione e la promozione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti.

Art.14 - Norme finanziarie

Il comune di Este, per la valorizzazione e il mantenimento delle aree verdi così come disciplinato dal presente regolamento, stanzerà su apposito Capitolo del Bilancio Comunale l'importo necessario e disponibile.

Gli importi derivanti dall'applicazione di sanzioni e contributi relativi al presente, saranno introitati dall'Amministrazione Comunale in apposito capitolo ed il loro utilizzo sarà vincolato ad interventi di miglioramento del verde pubblico e/o azioni di miglioramento ambientale.

Art. 15 - Vigilanza

Il servizio di vigilanza viene svolto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico LL.PP e dal personale del Comando di Polizia Locale. Il personale dell'Ufficio Verde Pubblico può accertare le violazioni, con applicazione delle sanzioni da parte del Comando di Polizia Locale.

Art. 16 - Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative vengono irrogate ai sensi dell'art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.

- Percorsi naturalistici
- Alberi monumentali: sono normate dall'articolo 7, comma 4 della L.10/2013, dalla L. 10/2013 e dal D.M. 23.10.2014
- Parchi e giardini:

Le trasgressioni al presente capitolo (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Art. 17 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture

Per le distanze dai confini delle alberature e di altre strutture si rimanda a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie e dai Regolamenti del Consorzi di Bonifica.

Art. 18 - Irrigazione

Premesso che la erogazione dell'acqua potabile dell'acquedotto cittadino è gestita dalla Società Centro Veneto Servizi, la quale ai sensi del regolamento per la fornitura e distribuzione dell'acqua potabile stabilisce la facoltà di rifiutare o revocare per gravi motivi la fornitura di acqua potabile quando se ne presenti la necessità, è possibile che l'Amministrazione Comunale attraverso ordinanza del Sindaco possa ordinare il divieto, totale o parziale, alla cittadinanza di uso dell'acqua potabile del civico acquedotto per usi irrigui di giardini e orti. Tale limitazione vale anche per ditte impegnate in opere di irrigazione in garanzia del verde pubblico.

Art. 19 - Divieti di carattere generale

Oltre ai divieti elencati nei singoli capitoli, all'interno di tutte le aree normate dal seguente, al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area comunali, vengono imposti i seguenti divieti:

- a) la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali;
- b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna;
- c) l'introduzione di specie animali e vegetali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'area;
- d) l'apertura di discariche;
- e) l'abbandono di rifiuti;
- f) la modificazione del regime delle acque, ogni uso del suolo che ne causi degradazione;
- g) l'accensione di fuochi all'aperto;
- h) lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producano inquinamento acustico e/o atmosferico;
- i) la realizzazione di nuove opere edilizie eccetto adeguamenti igienico-sanitari o funzionali al patrimonio edilizio esistente.
- l) l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- m) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dal comune di Este.


Art. 20 - Stima dei danni

Chiunque manometta o danneggi una superficie a verde, una fioritura o alberatura comunali, nonché elementi di arredo urbano, è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il ripristino, maggiorata dell'Iva e di un ulteriore 20 % quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato alla città.

L'Ufficio Verde Pubblico svolge attività di valutazione dei danni arrecati al verde urbano mediante i prezzi derivanti da tre preventivi di imprese presenti sul mercato del corrente anno, inoltre si occuperà dei lavori di ripristino mediante propri mezzi o con incarico a una ditta.

- ALLEGATO A -

Planimetria Area Naturalistica Restara *(art. 4 Titolo I)*



PISTA CICLABILE DI VIA DESERTO

CENTRO CITTA'

SOTTOPASSO ESISTENTE

PERCORSO CICLO PEDONALE DESTRO

PERCORSO CICLO PEDONALE SINISTRO

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO PISTE

FUTURA VIABILITA' CICLO - PEDONALE

FRAZIONE PRA'

DEPURATORE INTERCOMUNALE

AREE PUBBLICHE SUPERFICIE TOTALE 91.770 MQ ca. 15.000 ESSENZE ARBOREE ca.



- ALLEGATO B -

Planimetria Giardini del Castello e Parco Rigoni Stern (art. 5 Titolo II)

PLANIMETRIA GIARDINI DEL CASTELLO




PLANIMETRIA PARCO RIGONI STERN








- ALLEGATO C -

Planimetria generale aree verdi (art. 6 Titolo III e art. 9 Titolo V)



PLANIMETRIA AREE VERDI - LEGENDA

- | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
|  | Aree a verde pubblico |  | Aree ortive |
|  | Aree naturalistiche |  | Aree sgambatura cani |
|  | Viali alberati | | |